

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicità e delle affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

INDICE

Capo	I	Disposizioni generali
Capo	II	Imposta sulla pubblicità
Capo	III	Diritto sulle pubbliche affissioni
Capo	IV	Modalità per il rilascio di autorizzazioni
Capo	V	Sanzioni
Capo	VI	Modalità di liquidazione del tributo
Capo	VII	Norme transitorie

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

In aderenza all'articolo 2 del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507 il Comune appartiene alla V classe avendo una popolazione al 31 Dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, pari a n. 5.752 unità.

Art. 3

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507 e dal presente regolamento.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.
4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.
5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D. Lgs. N. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
6. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 4

LA PUBBLICITÀ ESTERNA

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dal presente regolamento, salvo quanto previsto per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita.
3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni o a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali ed in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario:
 - a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione e le dimensioni per gli stessi. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
 - b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
 - c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
5. Il piano comprende:
 - a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici o aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva o acustica nell'interno e dall'esterno;
 - b) la definizione dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
 - c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.
6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento

al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507.

Art. 5 GLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 Dicembre 1993, penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da n. 5.752 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 95,00 proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti (1).
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:
 - a) = mq. 14, pari al 15,0% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - b) = mq. 62, pari al 65,0% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
 - c) = mq. 19, pari al 20,0% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuate direttamente da soggetti privati.
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b) stendardi porta manifesti;
 - c) posters per l'affissione di manifesti;
 - d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - g) da altri spazi ritenuti idonei dal responsabili del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.
5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione " Comune di Sannazzaro del Burgondi – Servizio Pubbliche Affissioni "ed il numero di individuazione dell'impianto.
6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari.
7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 295.
8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
 - a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
 - b) l'ubicazione;
 - c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
 - d) la dimensione ed il numero di fogli 70 x 100 che l'impianto contiene;
 - e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendete l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
10. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere determinata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio di superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
11. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello

spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

(1) D.Lgs. n. 507/1993, art. 18, 3° comma: la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a 18 mq per ogni 1.000 abitanti nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti ed a 12 mq nel altri Comuni.

(2) Cancellare il periodo in grassetto se il servizio è in gestione diretta.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 6 OGGETTO

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 Decreto Legislativo del 15.11.93 n. 507.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o dei quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 7 SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del messo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 8 DELLE TARIFFE IN GENERE

Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del D. Lgs. N. 507/93, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

Per l'anno 1994, le tariffe per l'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, sono state deliberate dalla Giunta Comunale entro il 28 febbraio con provvedimento n. 84, esecutivo ai sensi dei legge.

Art. 9

PUBBLICITA' ORDINARIA E MODALITA' DI COMMISURAZIONE

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

Per la superficie di cui ai sommi precedenti che abbia superficie compresa tra m^2 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a m^2 8,5 la maggiorazione è del 100%.

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 10

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12 precedente; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 10 comma quarto del presente regolamento.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe allegate al presente regolamento.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 11 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

Per la pubblicità di cui al comma primo di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

Art. 12 PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente regolamento.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella allegata al presente regolamento.

Art. 13 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 14 ESENZIONE DELL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 11;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO III

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 15 DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento prevede una armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle statuizioni del Codice della Strada.

In via generale si statuisce che il Comune, in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti sopra esposte, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché dei limiti di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 e D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Ci si avvarrà inoltre delle statuizioni di cui al comma terzo dell'articolo 26 del D. Lgs. N. 285/92, così come modificato dal D. Lgs. 360/93.

L'iter autorizzativi terrà altresì conto della collocazione del manufatto pubblicitario, ossia:

- se il mezzo viene collocato fuori del centro abitato, si rimanda integralmente alle norme del codice della strada e suo regolamento di esecuzione e di attuazione;
 - se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'articolo 3 del Codice della Strada, si applicherà il seguente iter:
- 1) domanda in carta da bollo da Lit. 15.000, indirizzata al Sindaco del Comune di Sannazzaro del Burgondi, contenente le generalità del richiedente, nonché l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo stesso viene installato.
 - 2) disegno in duplice copia riportante le esatte misure del mezzo stesso nonché le caratteristiche tecniche.
 - 3) foto della zona in cui verrà installato il mezzo pubblicitario.

L'esame della domanda verrà effettuato dal settore tributario relativamente all'installazione di mezzi pubblicitari fino a 6 mq. Di superficie, oltre a tale superficie l'esame verrà condotto di concerto con l'ufficio urbanistico.

Art. 16 DISCIPLINARE DI CONCESSIONE E CANONE

Il canone dovuto per l'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico deve essere deliberato dal Consiglio Comunale e periodicamente aggiornato. Tale canone è dovuto per ogni mezzo pubblicitario.

Il canone, eventualmente deliberato assieme al disciplinare di concessione, può essere graduato a seconda dell'importanza della zona sulla quale l'occupazione insiste.

Nel caso di domande di installazione di mezzi pubblicitari destinati a reperire pubblicità diverse dall'affissione, e destinati alla commercializzazione della stessa, la Giunta Comunale valuterà l'offerta della richiedente, eventualmente sentendo anche altre ditte o società specializzate, comunque diverse dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

La richiesta di autorizzazione può essere articolata nei termini e modi ritenuti più opportuni dall'offerente-richiedente con l'indicazione di vantaggi economici per il comune sostanzianti in beni o mezzi strumentali idonei all'esecuzione del servizio od alla maggiorazione dell'entità comunque inderogabile stabilita dalla Giunta Municipale.

L'ordine di presentazione delle domande costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale.

I disciplinari, redatti nei modi e termini di legge, vengono predisposti dal settore tributario.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 17 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni di cui all'articolo 6, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Il servizio è istituito in questo Comune che ha una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a 3.000 abitanti.

Art. 18 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a 70 x 100 e per i periodi seguenti è quella indicata dalle tariffe allegate al presente regolamento.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 %.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 %; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 %.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano per quanto compatibili anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 27; per il recupero delle somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Art. 19 RIDUZIONE DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici Territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 22;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza,
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 20 ESENZIONE DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle Autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 21 MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10 % del diritto con un minimo di Lit. 50.000 per ciascuna commissione, tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto od in parte al commissionario del servizio.

CAPO V

SANZIONI

Art. 22 RETTIFICA OD ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 23 SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1) Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 27, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

2) Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta indipendentemente da quella di cui al comma 1 una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3) Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4) Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili, nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 24 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1) Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2) Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire duemilioni con notificazione agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3) Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della

pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 24.

4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essendo sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5) I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 4.

CAPO VI

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 25 DICHIARAZIONE

1) Il soggetto passivo di cui all'art. 8 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

2) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione: è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3) La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, si rimanda alle statuizioni del D. Lgs. 507/93.

L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 26 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1) L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 10, commi 1 e 3, 11 e 12, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria: per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2) Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

3) Il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

Per le modalità di tenuta della contabilità e di liquidazione del diritto nel caso di pagamento diretto, si rimanda agli emanandi decreti ministeriali di cui al D. Lgs. 507/93, come meglio specificato nel successivo articolo 28.

4) Per la pubblicità a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione: per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

5) La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752 comma 4 del codice civile.

6) Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione

di somme versate e non dovute mediante apposita istanza, il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE

Art. 27 CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 1994

Ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale – n. 1 del 15.01.1994 per l'anno 1994 nulla è innovato, rispetto ai dettami dell'abrogata normativa, in merito alle modalità di liquidazione del tributo e tenuta della contabilità.

Una volta emanati i Decreti Ministeriali e resosi certa la data di entrata in vigore della nuova disciplina tributario/contabile, le modalità di liquidazione del tributo risulteranno quelle esplicate all'articolo 27 del presente regolamento.

Art. 28 DISPOSIZIONI FINALI

Per ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si rimanda al Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e, a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme, è abrogato il precedente regolamento.